



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERAZIONE

N° 36

del 23-12-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati in sessione Straordinaria, di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano

TOMASELLI MAURA	P	UGGERI LUCA	P
FIAMMENGHI LEONARDO	P	GENEVINI DARIO	P
MOTTA FEDERICO	P	BANDERA RICCARDO	P
FIAMMENGHI ARIANNA	P	MONFARDINI ILARIA	P
TOSINI MARCO	P	TONINI CLAUDIO	A
RODINI LUANA ROSANNA	P		

Totale **P 10** **A 1**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Giovanna Tomasoni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la sig./ra **Maura Tomaselli** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 23-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Il Sindaco introduce il secondo punto posto all'ordine del giorno evidenziando che trattasi dell'approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, poi procede esponendo come segue:

“Entro la fine dell'anno si deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. L'adempimento è imposto dall'articolo 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

A partire dal 2015, la revisione delle partecipazioni societarie è da svolgere annualmente entro il 31 dicembre, con riferimento alla situazione del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il quadro delle partecipazioni del comune di Casalmoro rimane invariato, per cui si riportano solamente le conclusioni della ricognizione effettuata quale fotografia al 31/12/2024:

In particolare:

1) APAM Spa non rispetta due dei requisiti di cui all'art. 20 TUSP (fatturato e numero dipendenti). La società detiene il 54,93% di APAM ESERCIZIO SPA, società in cui viene esercitata tutta l'attività operativa del trasporto pubblico locale. APAM spa ha gestione del patrimonio immobiliare e finanziario del Gruppo. Nel bilancio Consolidato del gruppo sono rispettati tutti i parametri previsti dal TUSP. La partecipazione è strutturalmente funzionale al governo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, si ritiene pertanto che, allo stato attuale, non debbano essere intraprese ulteriori azioni;

2) SIEM Spa svolge la gestione post operativa di tre discariche ubicate nel territorio della provincia di Mantova. Tale attività, imposta dalla normativa vigente in materia ambientale, costituisce parte del ciclo integrato dei rifiuti e, quindi, un servizio di interesse generale. Il suo mancato svolgimento causerebbe conseguenze gravi e negative, sotto il profilo sanitario e ambientale, all'intero territorio provinciale. Scelte differenti, rispetto al mantenimento della partecipazione, appaiono difficilmente configurabili alla luce della particolarità dell'attività concretamente perseguita (gestione post operativa delle discariche).

Come illustrato nella relazione, nel corso del 2009 la società ha subito il sequestro degli impianti, nonché la confisca del profitto. A fini cautelativi la Società ha provveduto a costituire un apposito fondo pari ad € 2.966.667,80. Tale confisca è divenuta definitiva.

La ricerca di una soluzione condivisa ha portato alla formulazione di un accordo con la società TEA Spa che prevedeva la messa a disposizione da parte di TEA della liquidità necessaria per l'estinzione della confisca e la redazione di un progetto di fusione.

Nel corso del 2024 il progetto per la gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni della provincia di Mantova è stato approvato dai soci di TEA Spa e SIEM Spa e successivamente trasmesso ai comuni soci per l'approvazione. Il comune di Casalmoro con deliberazione n. 49 del 11/12/2024 ha provveduto all'approvazione dell'accordo in parola confermando il proprio interesse alla realizzazione di un'aggregazione volontaria tra i comuni della provincia di Mantova, funzionale alla migliore organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, anche attraverso l'integrazione e l'implementazione del sistema impiantistico pubblico e la realizzazione di economie di scala.

E' attualmente in via di perfezionamento un progetto di fusione per incorporazione di SIEM spa in TEA spa, nell'ambito dell'Accordo pubblico-pubblico stipulato tra il comune, la Provincia di Mantova, Mantova Ambiente S.r.l., SIEM Spa e TEA Spa, volto a definire la migliore soluzione per una gestione provinciale integrata ed efficiente dei rifiuti e un riassetto razionale delle partecipazioni societarie; l'Accordo ha previsto la redazione di un progetto di fusione per incorporazione di SIEM in TEA ai sensi degli artt. 2501 e ss. c.c., congiuntamente predisposto dalle due società, ora in via di approvazione da parte anche di questo Consiglio Comunale.

Il progetto di fusione è subordinato ad una sostanziale adesione di tutti i Comuni al progetto provinciale per realizzare gli effetti economici e finanziari derivanti dalla realizzazione del Piano per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani nei Comuni della Provincia di Mantova.

3) SISAM Spa possiede tutti i presupposti di legittimità richiesti per il mantenimento;

4) TEA Spa possiede tutti i presupposti di legittimità richiesti per il mantenimento.

Si ritiene dunque, in conclusione, di procedere al MANTENIMENTO della propria quota all'interno delle società oggetto della ricognizione.

Ricordo che nel corso del 2025 è in corso un generale processo di riorganizzazione finalizzato ad una razionalizzazione nella gestione del sistema idrico integrato e nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a livello di ambito territoriale”.

In sintesi, il Comune di Casalmoro detiene:

- in TEA SPA 0,0000036% di partecipazione per un valore di € 777;
- in SIEM SPA 0,47% di partecipazione per un valore di € 2.340;
- in APAM SPA 0,19% di partecipazione per un valore di € 8.660;
- in SISAM SPA 2,81% di partecipazione per un valore di € 57.208.

Pertanto fa notare come le partecipazioni in TEA SPA, SIEM SPA e APAM SPA siano residuali e quindi la capacità di incidere dell'Ente è molto molto limitata; leggermente diversa la situazione in SISAM SPA.

Ultimata l'esposizione il Sindaco chiede se vi siano degli interventi; non ve ne sono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato il precedente atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2024 con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023;

Richiamati inoltre:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20/09/2018 di individuazione dei componenti del "gruppo amministrazione pubblica" e "del gruppo bilancio consolidato", la cui composizione è rimasta immutata;
- l'articolo 232 comma 2 del TUEL, come modificato da ultimo dall'articolo 57 del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, il quale prevede che gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e, di conseguenza, non redigere il bilancio consolidato;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Richiamate, altresì:

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2024;

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2025, modificato con Deliberazione di G.C. n. 60 del 2/10/2025; ;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione 2024;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE : favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti 0, espressa in forma palese per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. **Di approvare** la ricognizione (Allegato A) al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Casalmoro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. al MEF ed alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Lombardia;
6. **Di pubblicare** sul sito internet istituzionale la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. **Di dichiarare**, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 , al fine di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa suesposta.

=====

Allegati:

- *Allegato A) "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche - Relazione Tecnica"*
- *Allegato B) "Schede partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Casalmoro"*

- Allegato C) “Parere Revisore”

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(Maura Tomaselli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Tomasoni)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Tomasoni)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 36 del 06-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere in data 12-12-2025, con esito: **Favorevole.**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cristina Giudici

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 36 del 06-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere in data 12-12-2025, con esito: **Favorevole.**

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cristina Giudici

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 23-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs. 267/2000)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Casalmoro in data **30-12-2025**, N. **Rep. 514** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Tomasoni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa diverrà esecutiva in data 23-12-2025 in quanto:
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n.267/2000.

Casalmoro, li 30-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Tomasoni)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)